

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“1° CENSIMENTO SITI ARCHEOLOGICI NEL PN ASPROMONTE”**

TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE E LA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO
CALABRIA E PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di maggio, presso le rispettive sedi,

TRA

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, di seguito chiamato “Ente”, partita IVA/codice fiscale n. 92014250804, rappresentato dal Direttore Dott. Sergio Tralongo, nato , il C.F. , per la carica domiciliato in via Aurora 1, 89057 Gambarie d'Aspromonte (RC).

E

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, di seguito chiamata Soprintendenza, C.F. 92098570804 rappresentata dalla Soprintendente dott.ssa Anna Maria Guiducci, nata a , il domiciliata per la carica in Via Cimino n°1 (Palazzo ex Compartimento FFSS), cap 89127 Reggio Calabria

PREMESSO CHE

1. L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte istituito con D.P.R. del 14 gennaio 1994 “Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte” pubblicato su G.U. n°73 del 29 marzo 1994, è un Ente Pubblico non economico autonomo regolato dalla legge n° 394/91;
2. L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
3. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, richiedendo, al comma 2 bis, l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale;
4. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
5. L'Ente ha interesse ad avviare, a seguito di un primo censimento svolto e approvato con determina n°808/2017, una prima campagna di scavi archeologici su siti già individuati, al fine di datarne con esattezza l'epoca di interesse al fine di meglio valorizzare gli insediamenti storici presenti all'interno del territorio;
6. con nota prot. 1621/2018 l'Ente ha chiesto alla Soprintendenza la disponibilità a costituire un tavolo tecnico tra funzionari delle due amministrazioni, al fine di meglio valorizzare l'attività di che trattasi;
7. con nota prot. 4602/2018, acquisita in atti dell'Ente Parco, al prot. 3257/2018, il Soprintendente ha accolto favorevolmente la proposta di istituzione del tavolo tecnico individuando come responsabile del procedimento il dott. Fabrizio Sudano, invitando l'Ente ad un primo incontro tra i responsabili del procedimento dei rispettivi Enti;
8. in data 21.05.2018, alla presenza della dott.ssa Guiducci, si sono riuniti il dott. Antonino Siclari e il dott. Fabrizio Sudano, nelle vesti di responsabile del procedimento, i quali sono convenuti nella

- possibilità di avviare una proficua collaborazione tra le amministrazioni secondo i termini appresso meglio descritti, stabilendo sin da subito che la progettazione e direzione dei lavori sugli scavi da realizzare nei siti individuati di concerto, saranno gestiti da funzionari della Soprintendenza senza oneri, fatta eccezione per il solo riconoscimento delle spese di accesso e di missione per i siti individuati, per una somma massima preventivata di € 5.000,00;
9. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e conservazione della natura;
 10. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

Premesso quanto sopra, tra i soggetti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2
OGGETTO

Oggetto del presente accordo, è la collaborazione tra l'Ente Parco e Soprintendenza finalizzata allo svolgimento di attività di individuazione e scavo di siti di interessi archeologici nell'ambito del progetto "I° censimento siti archeologici nel PN Aspromonte" nel Parco Nazionale d'Aspromonte, al fine di avviare una prima campagna di scavi per la valorizzazione del patrimonio archeologico.

Art. 3
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Il cronoprogramma del progetto sarà concordato tra le parti e articolato in una serie di attività successivamente approvate.

Art. 4
DURATA

La durata del presente accordo è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, e potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi, previo consenso delle parti prestato nella stessa forma del presente accordo.

Art. 5
RIMBORSI

Il personale della Soprintendenza incaricato della redazione dei progetti e della direzione lavori riceverà un rimborso, nel limite massimo complessivo di € 5.000,00, a rendicontazione delle effettive spese di accesso e di missione ai siti sostenute nell'ambito delle attività di ricognizione, progettazione e direzione lavori.

I rimborsi verranno erogati dall'Ente a fronte della emissione di nota di debito da parte del personale della Soprintendenza con accluso rendiconto.

I versamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario direttamente sui conti correnti personali dei dipendenti incaricati della Soprintendenza i quali forniranno i relativi dati IBAN.

Art. 6
NOMINA DEI RESPONSABILI DELL'ACCORDO

Il Responsabile dell'Accordo per la Soprintendenza è il dott. Fabrizio Sudano.

Il Responsabile dell'Accordo per l'Ente è il dott. Antonino Siclari.

Art. 7
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
(GRUPPO DI LAVORO)

Le attività previste nel presente accordo saranno svolte, anche ai fini logistici, da apposito gruppo di lavoro composto dai responsabili del procedimento unitamente a personale afferente alle due amministrazioni in numero idoneo alle attività. In particolare il personale dell'EPNA fornirà ogni contributo tecnico logistico necessario nelle attività di campo svolte da personale della Soprintendenza. Il gruppo di lavoro della Soprintendenza, oltre a partecipare alle attività di campo redigerà, presso la propria sede, tutti gli elaborati necessari all'avvio delle attività di scavo sui siti individuati di concerto, ivi inclusa la quantificazione economica. Il personale dell'EPNA potrà comunque partecipare anche alle attività di progettazione, fermo

restando che le spese di viaggio di detto personale non potranno essere conteggiate come rimborsi e non graveranno sui fondi di cui all'art. 5 della presente convenzione

Art. 8

NORME DI GESTIONE

Le somme di cui all'art. 5 saranno destinate esclusivamente a finanziare le spese concernenti strettamente la realizzazione del progetto oggetto del presente accordo, ed in particolare per il rimborso delle spese sostenute dai funzionari della Soprintendenza per l'accesso ai siti in tutte le fasi procedurali.

Art. 9

PUBBLICAZIONI E RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati scientifici delle attività saranno di proprietà, con pari quota, delle parti sottoscrittrici del presente accordo. Le parti si impegnano a dare massima diffusione dei risultati parziali o finali delle attività, anche mediante pubblicazioni su riviste indicizzate. Tutte le azioni di disseminazione dei dati dovranno avvenire previa reciproca liberatoria tra le parti.

Art. 10

OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 12

RISOLUZIONE

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire il programma. In questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato.

In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e seg. c.c.

Art. 13

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 14

RECESSO

Le parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, fatta salva l'erogazione del rimborso eventualmente dovuto per le attività sino a quel momento eseguite.

Art. 15

VARIAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo, secondo le modalità previste per la stipula del presente accordo.

Art. 16

RISERVATEZZA

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 9 del presente accordo. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle

attività oggetto del presente Accordo. In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 17

SPESE ED ONERI FISCALI

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art 19

Il presente Accordo consta di diciannove articoli e 4 pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato digitalmente.

Per la Soprintendenza

Per l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte

Il Soprintendente
dott.ssa Anna Maria Guiducci

Il Direttore
Dott. Sergio Tralongo

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 5 (rimborsi), 9 (pubblicazioni e risultati della ricerca) e 14 (recesso), le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

Per la Soprintendenza

Per l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte

Il Soprintendente
dott.ssa Anna Maria Guiducci

Il Direttore
Dott. Sergio Tralongo